APOLOGÌA

DEL BENEFICIO PARROCCHIALE

IN SPECIE

DI LAGOSANTO

LAVORO DEL CITTADINO COMACCHIESE

DON LUIGI CARLI

ARCIPRETE DI DETTO COMUNE

DEDICATO

Alli Signori Giureconsulti

di Comacchio

Onorevoli Signori

Come avrei potuto rendermi ardimentoso di mettermi nel labirintico campo della Giurisprudenza, io meschinello, senza avere adocchiato il rifugio dei labili miei sforzi? Voi, o Signori onorevoli, che foste benigni di leggere le povere mie prolusioni di collaboratore del Commercio di Firenze, siete il mio scudo, la mia trincea, di che me ne rendo supplice, e senza di che non avrei osato di trattare la presente materia al di sopra della mia capacità.

Oh quanto mi è di conforto l'essere patrocinato in questa mia povera fatica scientifica da Concittadini di schietto carattere, ed altissime doti! Gli argomenti che io imprendo a sviluppare non sono di piccola importanza in questi tempi, nei quali, mentre si decanta il progresso, si lascia correre il torrente dell'oscurentismo; ed ecco un motivo di più per appoggiarmi alla vostra patrocinazione.

Sotto la vostra tutela adunque io svolgo un diritto che mi appartiene nella mia qualifica di Parroco. Oh

il diritto . . . . è una parola in questi tempi, la quale dopo di aver fatto il giro del mondo, ritorna qualessa parola, e parola flessibile all' ora dominante forza! È un'avvenimento di stagione, al quale piegarono le ginnocchia certi trasformatori, che quà e colà caddero sotto il peso di esso maneggiato da incognita mano. Li caduti riformatori del diritto non hanno che da studiare le tremendi parole, che di quando in quando si spiegavano: Mane, thecel, phares!

Non ho adunque che a pregare le SS. VV. Onorevoli ad accettare la mia inalterabile gratitudine, nel mentre che con la più alta stima ed ossequio passo a rassegnarmi

Delle SS. VV. Onorevoli

Lagosanto 5 Agosto 1872

Affezionatissimo vostro Concittadino

LUIGI Arciprete CARLI

PREAMBOLO

Arduo è il campo, in cui la necessità mi spinse; astruse sono le vie da percorrere; vacillante il passo, ed incerta la trionfale sortita. Se non che, per quanto ignaro mi conosca di giurisprudenza, la trattazione del mio lavoro verte sopra materia, di cui mi sarà guida le opere dei Giuristi. Anzi trascriverò in materia e alla lettera i testi, onde non resti nel lettore ombra di dubbio di adulterazione nei concetti.

Io divido la materia del povero mio lavoro in tanti piccoli capi, o paragrafi per maggior schiarimento di chi avrà la bontà di leggerlo, e perchè questa apologia possa ritornare utile a colpo d' occhio, mediante relativo indice a chi di ragione.

Se a prima vista sembri svolto il lavoro in difesa del Beneficio Parrocchiale di Lagosanto, addentrandosi il benigno lettore, vedrà esser anche per qualunque Beneficiato a cui competa il diritto di decime e primizie, non che a schiarimento dei debitori di esse. Li testi apografi sparsi quà e cola, o posti ai propri luoghi ne sono prova, ed io sarei ben lieto che fosse accolta la povera mia fatica da chiunque ha interesse di occuparsene, specialmente in questi tempi delle maggiori procelle della Chiesa, nei quali lo dico

colle lagrime al cuore, è sparito lo zelo dei primi Imperatori Cristiani. Che con nuove leggi si voglia imporre all' antico diritto della Chiesa, tal sia di chi si lorderà la coscienza nel crearle, e favorirle ; ma che noi cattolici , e specialmente ministri dell' altare del Dio vivente abbiamo da sostenere una parte passiva in questo attentato, in caso, di lesa maestà, sarebbe un monumento di scandolo alle presenti e future generazioni. Per la qual cosa sarebbe pur tempo all'uopo , che ogni investito di diritto delle decime e primizie scuotesse il torpore del panico timore, e se non altro facesse sentire a chi di ragione : io non cedo il diritto , ma alla forza. Questo è un dovere sacrosanto di tutti, mancando al quale ne segue quando che sia la giusta vendetta di Dio. La storia è aperta di questi seguìti avvenimenti.

Forse altererò la suscettibilità di qualche interessato in questa materia per i debitori delle decime e primizie. Ma , oltre che io parlo con in mano vetustissime teorie e pratiche, non sarò ligio del mio interesse privato, ma piuttosto di quello di certi debitori, dei quali ho conoscenza.

So in fine, che un pubblicista (lungi di meritamente chiamarmi) dev'essere imparziale , e ciò forse mi farà peccare di parzialità per favorire i debitori delle decime e primizie , nella condizione in cui mi trovo di ripristinare diritti che mi si competono.

Se non riescirò a persuadere chi vorrà essere ostinato contro li miei diritti Parrocchiali , sentirò fino al fondo la mortificazione di vedere sciupato sostanze del Comune di Lagosanto inutilmente. D'altra parte, avrò illuminato li miei colleghi in questa materia che li riguarda , e sarò lieto di aver aperto il campo ad altri dotti assai più di me , che di nulla valgo in queste materie scientifiche all' importanza

di chi ha maturati li più profondi studi. Eccomi impertanto nel lubrico campo.

§ I.

Primieramente non sarà fuori d' opera mettere sotto gli occhi il reddito Parrocchiale di Lagosanto, per vedere fino a qual punto giova ad un Parroco il diritto della percezione delle decime e primizie.

La liberalità della Prepositura Pomposiana, che largì in gran proporzione negli uomini del Comune di Lagosanto, si estese anche al Parroco, che ebbe dalla medesima Prepositura trentaquattro fondi di buon terreno in gran parte arborati, vitati e dei quali ora non ne possiede che dodici nudi, e sterili pel gran salmastro che hanno in se, e per posizione bassiva ed acquastrina. Dal quale terreno, tutto riuscendo propizio si ha un' annuo raccolto di cinque quintali di frumento, valore approssimativo L. 080
e cinque quintali di gran-turco . . . . » 070
incerti di stola bianca, e nera . . . . . » 150
Congrua Parrocchiale a carico del Comune di Lagosanto, di cui venni investito canonicamente, e che il detto Comune avea assegnato nel Preventivo del 1859 o 60, e per cui mi fu dato il possesso civile . . . . . » 964

In tutto annue L. 1264

Io non voglio calcolare il passivo di tasse di mano-morta, di ricchezza mobile ed altre, delle quali *ab immemorabile* stavano a carico del Comune stesso, e che solo a me vennero addossate, benchè nell' ammissione non venissi caricato; sendochè un giorno

quando che sia me le dovrà rimborsare in un con altri diritti di giustizia.

Ciò che è detraibile si è l'assegno al mio Cappellano di annue . . . . . L. 445
La pensione che pago a D. Nicola Bigoni . » 133

In tutto annue L. 578
dal risultato del reddito Parrocchiale di annue L. 1264
detratta l'indicata somma di . . . . . » 0578

Resta un reddito annuale di L. 686

A lode della verità debbo dire, che alle mie dimostrazioni di questo miserabile reddito, quel Comune aumentò il soldo di Congrua Parrocchiale, ma subentrati amministratori, per quanto si vocifera dal volgo, di spirito di partito, e d'interesse privato, mi diminuirono di un terzo la detta Congrua che sta ad inclusivo carico del Comune. Come vivere con tale più ristretto reddito in un Paese mancante dei generi di prima necessità, col dover comprare acqua a caro prezzo, e legna, circondato da poveri che vi strappano il cuore dal petto?

Io ho buona opinione indistintamente a tutti li miei Parrocchiani, benchè il volgo rinforza la voce, che alcuni caporioni del Comune cercano col diminuirmi la Congrua di mettermi nell'alternativa, o di morire di fame, o di abbandonare la Parrocchia per i loro fini d'interesse privato. Anzi, (è sempre il volgo che parla) alla p. v. tornata Consigliare del Preventivo quei caporioni hanno già preparato il colpo di levarmi l'intera Congrua Parrocchiale che gli spetta, e che per sicuramente riescire, maneggiarono il Collegio elettorale per la scelta di cinque Consiglieri Comunali della lor pasta, o flessibili al loro partito. Io

non posso credere tanta malignità ne' miei Parrocchiani, e lascierò la responsabilità alla loro coscienza, in caso, essendo tutti cattolici, e alla superiorità che vigila per la giustizia, e rispetto alle leggi.

Se non che, quasi spettro mi si presentano agli occhi le figure di due miei immediati antecessori: Don Nicola Bigoni Laghese, che abbandonò la Parrocchia indebitato; e Don Geatano Feletti, che fuggì disperato dalla Parrocchia; in essi vedo in fantasmagoria la mia immagine. Gli elementi gettatimi han già passato la misura di quei due miei antecessori, ad onta di che però ho passato la metà di più del tempo nella reggenza di loro disperazione. E poi, ho la soddisfazione di avere un popolo unanime di amore verso di me, che ha tutta la buona opinione di me; ho la coscienza in conforto per l'esatta soddisfazione de' miei impegni Parrocchiali.

Ciò non di meno, ho anche obblighi di cittadino. Potendo la presente apologia andare sotto gli occhi delle autorità che sono tenute a vigilare l' amministrazione Comunale di Lagosanto, non sarà fuori d'opera che dica qualche cosa sull'elezioni Comunali del 28 Luglio corrente anno, argomento grave all'importanza del pubblico bene.

§ II.

Si ebbe il bel dire che *in molti luoghi i cattolici non intesero le cose per il loro verso, o non si accordarono abbastanza, o non contarono sulla perfidia dei modi usati dal nemico?* Certi pubblicisti qualche volta pare che non abbiano altri occhi che di guardare i *cattolici e nemici* del loro Paese. Se i cattolici non intesero le cose per il loro verso, vuol dire che in quei luoghi non vedevano le cose sotto la sol vi-

sta cattolica, e quindi non si potevano accordare, perchè appunto fra di loro forse vi erano i *perfidi nemici*. Io non potrei giurare che fra tutti li miei Parrocchiani vi sia un solo nemico dei cattolici, essendo tutti di pratiche esteriori cattoliche, eppure mi dovetti astenere dalle elezioni Comunali. Come mai?! Come?! A tutt' uomo mi adoperai per mandare alle urne per l' elezione di buoni Consiglieri. Frattanto correva la voce che si volesse frastornare le nomine, e farle cadere nei partigiani. A tanto non abbadando erami già in cammino per portare alle urne le mie schede, quando incontratomi con un buon figlio di un padre cattolico con tutta ingenuità mi narrava *di aver dato le sue schede per suo Padre*. Dimandatogli i nomi dei proposti Consiglieri Comunali e Provinciali, mi rispose di *non saper niente di questo*. Ciò mi ritrasse di votare perchè unicamente operato in contraddizione alla legge elettorale. Tanto più, che avanzando il passo in piazza, s' andava vociferando, che nella Sala delle elezioni vi erano partitanti incaricati a fare le schede per illudere i votanti. Ciò sarà forse stato giuoco di fantasia dei vociferanti, non ritenendo che l'arditezza in discorso fosse spinta contro la legge, ma come elettore posso dire che non è stata cosa ben fatta di non unire all' autorizzazione le relative schede, come s' è praticato in altri luoghi, per lasciare libera la via agli elettori sapienti ed ignoranti di nominare a Consiglieri gli uomini di loro soddisfazione.

Quanto ai principii degli elettori ed eleggibili in Lagosanto, io non trovo differenza fra gli uni e gli altri, essendo, come dissi, tutti cattolici, perchè tutti prendono parte nel culto cattolico. Che questi poi vengono giuocati dalla *perfidia dei nemici* che siedono nelle amministrazioni Comunali, io mi terrò riserbato, lasciando

la responsabilità a chi è più alla portata di conoscere le cose, ed alle autorità costitute alla vigilanza delle pubbliche amministrazioni.

Da schietto cittadino, richiesto, potrei dire che il Comune di Lagosanto non è alla portata di costituire un Collegio elettorale, essendo i Comunisti pressochè tutti inalfabeti, e i pochissimi di lettere, ignoranti di giure ed amministrazione. Trattandosi però di vertenze, alle quali è immerso l' interesse dei caporioni del Comune, come si dice dal volgo, o per le quali prese parte l' amor proprio, e lo spirito di partito dei medesimi, questi si adoperano a tutt'uomo per riescire nel loro intento, sia pur anche che venghi compromesso l'interesse del proprio Comune. Questo è un vezzo antico dei Laghesi, si dice, già connaturalizzato all'indole del Paese. Nella mia qualifica di Parroco vorrei pur sventare un tale detto, ma la risposta Bini all'opuscolo del Guidetti in quest' anno fece rivelare come vero l' asserto. Pare impossibile che sotto il Governo dei Preti, come si dice, potesse *caricarsi l'amministrazione Comunale* (di Lagosanto) *d' ingenti spese processuali per il tremendo processo contro il Canonico Appiano dottor Feletti di Comacchio, e don Nicola Bigoni Arciprete allora di Lagosanto!* Che cosa avrebbero fatto contro di me Parroco meschinello sotto il presente Governo che si dice contro i Preti? Se la carità e la prudenza non mi trattenessero, imprenderei la lunga tessitura delle vessazioni che soffrî, delle quali sento tuttora il peso, già versatemi a larga mano dai cattolici, come si dice, che siedono nell' amministrazione Comunale per l' unico fine di farmi abbandonare la Parrocchia, e darla in offa a Prete del loro privato interesse. Poveretti! io compiango la loro cecità ed ignoranza! Come non comprendere che vi è una autorità costituita a tu-

tela della giustizia a favore dei cittadini innocui alla società ?

Se la carità e la prudenza mi consigliano a tacere sull' contegno vessatorio dei moderni Amministratori Comunali che sono pure cattolici , la giustizia mi fa discendere alla narrativa della diminuzione di un terzo della congrua Parrocchiale a carico di quei Comune. Ecco l' espediente di mettermi nell' alternativa, o di morire di fame, per la meschinità della Prebenda Parrocchiale, o di abbandonare la Parrocchia. Un tale avvenimento ebbe un precedente attentato per l' anno 1871 ma non potè aver luogo per l' interposizione della Sotto-Prefettura di Comacchio, che forse conobbe un tafferuglio di spirito di parte. Come potesse riuscire per l' anno presente 1872 io non saprei che dire, e lascierò la responsabilità di questa lesiva diminuzione a chi è obbligato vigilare alla Comunale Amministrazione.

Ciò nondimeno, sembra che i diminuisti non siano ancora soddisfatti, mentre si va buccinando di togliermi di un colpo secco l' intera congrua Parrocchiale nella p. v. tornata del Consuntivo o Preventivo Comunale. Ecco perchè si è cercato di nominare consiglieri, per quanto si dice, che non sono riconosciuti eleggibili dal pubblico censimento, ma che sono del partito diminuista. Oh, si farebbero, in caso, conoscere ben limitati d' intelletto ! Come mai ? ! diminuire , o levare del tutto la Congrua al Parroco per aumentare il soldo al suo Cappellano ! Almeno si avesse un poco di politica anche nei strafalcioni ! di qual stirpe si dirà che siate voi con tale insipiente procedere? Nemmeno i selvaggi avranno un sì corto intelletto. Almeno si dicesse che siete uomini sedenti sulla Luna, che io aggiugerei : Signore, dateci le ali, perchè volino in Cielo. Amen.

Che che si dica dal volgo, e che sia seguito contro di me, io ho tutta la buona opinione de' miei Parrocchiani, non esclusi quelli che siedono nell' Amministrazione Comunale, e non sono persuaso che s' ingolfino nell' eccesso di levarmi la congrua Parrocchiale, anzi ritengo che me la aumenteranno, almeno così è il voto dell' intera mia popolazione in una metà anche favolosa, ma in caso contrario, gli Amministratori Comunali si crearebbero elementi di danno alla stessa amministrazione, in quanto che mi farebbero rinascere il diritto della percezione della decima sulla superficie dei fondi Vallivi Comunali, e della Primizia Prediale e Sacramentale, nelle cui correspettività lo stesso Comune paga il soldo di Congrua Parrocchiale.

Ciò potrà sembrare un nuovo ritrovato ai nostri Amministratori diminuisti, e siccome sono ignoranti affatto di giure qualunque, potranno anche ridere sgangheratamente. Per non aggravare l' abisso, che in caso starebbe contro lo stesso Comune, io mi sforzerò di dimostrare il diritto della decima e primizie, onde non complicare la vertenza in danno del Beneficio Parrocchiale e del medesimo Comune.

§ III.

La Storia ricorda che gli antichi Romani offrivano agli dei la decima parte delle loro messi, dei campi, e di quanto altro possedevano, essendo persuasi di ricevere tutto dalla loro liberalità. Cotali votive offerte facevano essi in tempo di guerra, largendo agli dei la decima parte delle nemiche spoglie: *Apollini se decimam vovisse partem quum diceret Camillus, Pontifices solvendum religionem populum censuerunt.* I Greci consacravano pure agli dei la decima parte delle spoglie de'loro nemici. Così gli Ateniesi prelevavano

la decima dalle loro rendite pei sacrificii, pei pubblici bisogni, e spese di guerra.

Questi storici avvenimenti di gente pagana dovrebbero risvegliare la pietà dei Laghesi a non indietreggiare nelle retribuzioni che gli costituiscono un dovere di giustizia, in quantochè la Congrua Parrocchiale che pagano al proprio Beneficiato è un corrispettivo in più ristretta proporzione della decima parte dei frutti derivabili dai Fondi Vallivi Comunitativi. Oltrechè, se i Romani erano spinti dal loro principio di religione, buona, o falsa, poco importa, essendo retto il fine, di pagare le decime in gratudine della liberalità di Dio, i Laghesi hanno il vincolo della giustizia ancora, avendo ricevuto il pinguissimo Comunale patrimonio dalla liberalità inoltre della Chiesa nella donazione dei Frati Benedettini. Per la qual cosa, il Comune di Lagosanto ha un motivo di più di pagare la decima al proprio Parroco.

I Romani che s' erano imposta una tal decima volontariamente erano scrupolosissimi a soddisfarla, e più che non gli fosse imposta da rigoroso precetto. Di fatto, pagavano puntualmente la decima parte dei frutti della terra in natura, per cui le terre furono poscia chiamate *decumales agros*. Fino dalla sua fondazione riunì Roma una parte delle terre dei popoli da essa soggiogate al suo patrimonio, e vi mandò una colonia di cittadini più poveri per sollevarne lo stato, arricchire la repubblica e i cittadini, e togliergli nello stesso mentre i mezzi di ribellarsi.

Il Comune di Lagosanto al contrario vorrebbe scuotere il giogo di egual peso imposto da una legge, che secondo il comune diritto è generale a tutta la cristianità, e particolare di maggior vincolo per esso del precetto di pietà, di quello di giustizia, e di gratitudine. Di pietà, se non vuol essere di meno della

religione pagana; di giustizia per il precetto della Chiesa; e di gratitudine, se non vuol venire a meno dei diritti di civilizzazione, e sociali. Se il Comune di Lagosanto non vuol esser grato alla Chiesa per la riferita donazione, almeno è chiamato alla gratitudine verso il proprio Parroco, che si presta coi richiesti stati, fedi di nascite, morti ecc. e colle pubbliche preghiere per il bene dello stesso Comune. E che?! Il Comune di Lagosanto vorrà indietreggiare dalla giustizia e pietà dei Greci e Ateniesi? La pietà cattolica di esso Comune dovrà sottostare alla pagana? Se ciò fosse, vorrei dire quanto non dissi, che nello stesso Comune i caporioni sonosi imposti ai cattolici del Paese, e sotto la maschera del cattolicismo ingannano la massa del popolo veramente cattolico. Il seguente fatto però confermerebbe il supposto.

Quando il popolo di Lagosanto venne in cognizione che s'era dal Comune diminuito il soldo di Congrua Beneficaria al Parroco, fece concordemente un'indirizzo al Consiglio Comunale, facendogli intendere che li proprii antenati sedenti nella Comunale amministrazione si erano caricati di un' annua corrisposta a favore del Parroco di Lagosanto, per la quale esso popolo venia esonorato dal loro giusto debito della primizia prediale e sacramentale. Quale ne fu il risultato di questo voto popolare? Che li caporioni in discorso in altra tornata diminuirono un terzo la Congrua Parrocchiale. Non ha ragione il volgo di caratterizzare per giuoca popolo i proprii Rappresentanti? Se ciò non basta, ecco un'altro curioso avvenimento in proposito.

Quando mi venne detto da un privato, che pur si volle diminuirmi il terzo della Congrua Parrocchiale, scrissi una lettera timbrata anche col sigillo Parrocchiale da leggersi all'adunanza Consigliare. Chi il cre-

derà? Non si volle dare lettura alla medesima, perchè (sentite una scappata d'uomini che siedono in una Comunale amministrazione) perchè dissesi, *quella lettera non fu presentata in tempo utile da metterla negli oggetti di trattazione in quella tornata.* Oh sapienza di Salomone! E se questa lettera, puta, proponeva a quell'adunanza di accettare beni *ad instar* della Pomposiana Propositura? Ma forse dovett'esser letta dai caporioni e basta. Almeno dicessero al Consiglio: perdonateci qualche nostra burla. Che seriamente s'abbia a dire di non poter leggere una lettera diretta ad un Consiglio perchè non è soggetto previsto in trattazione, è da uomini caduti dalla luna. Che importa? Così fu, e così sarà fino che qualche anima vivente non frenerà un tanto dispotismo. Frattanto, s'illuse il Consiglio, e la giustizia a danno del ministro dell'altare in barba della pietà dei Romani, Greci, Ateniesi, e successori.

§ IV.

Ogni diritto ha sentito gl' influssi dei tempi, e qual più, qual meno soggiacque a metamorfosi. Quanti indirizzi, quanto si maneggiò la stampa per l' abolizione di quello delle decime. Senza fermarci alle poche eccezioni, poissamo francamente dire che questo diritto fu l'unico superstite illeso, per la ragione chiarissima dell' utilità e necessità della Chiesa non solo, ma dello stesso nuovo ordine di Governo tuttora dominante. E in vero, che sarebbe seguìto se si fosse abolito un tale diritto? Il disordinamento momentaneo della Chiesa, privandola dei mezzi materiali a sostenere li propri impegni, a cui sarebbersi surrogate le volontarie oblazioni secrete dei popoli a guisa dell' obolo di S. Pietro, e la perdita delle tasse che il Governo ritrae sulle medesime decime.

Quantunque il diritto di decime sia comandato dal diritto Canonico, quale trovasi in continua lotta colla presente febbrile riforma, pure essendo accordato all' unisono, o in buon armonia coll' interesse del Governo, *expedit*, anzi *neccesse est* che tali decime rimangono alla Chiesa, vuoi ad emolumento della pubblica utilità religiosa, vuoi dell' economica-politica. Vediamo di passaggio l' utilità o il danno che avrebbe portato l'abolizione delle decime ai debitori.

La decima è un peso inerente ai fondi, alle industrie, peso calcolato nella percezione delle tasse modificate spesso dall' arbitrio di Agenti, che per la complicazione dei diritti di ricorsi in senso dannoso, diventano giudici inappellabili; cosichè. il Governo, e con ragione, aumenterebbe al Possidente, industriante la tassa nella proporzione che la percepiva dalla Chiesa, quindi non si potrebbe dir altro, che è abolita la decima, restando sempre al debitore il peso sotto l'altro nome della nuova tassa. E che, debitori carini, credete che i nostri Ministri siano dell'insipienza dei Laghesi ? Se con grande accorgimento ci fanno nascere le tasse come i funghi, pensate se non vedreste codeste altre che verrebbero coi loro piedi. Se ci facciamo sull' utilità del Governo per questa abolizione, noi vediamo chiaramente che avrebbe una perdita non piccola, in quantochè le tasse ritraibili dagli esonerati delle decime sarebbero inferiori a quelle che tuttora percepisse dai corpi morali della Chiesa, se non fosse altro, perchè una gran parte di esse tasse cadrebbe nelle fauci di nuovi impiegati, e nel caos del nuovo impianto.

Ammesso pure per un momento che l'utilità risultasse a favore del Governo per questa abolizione, cioè che il Governo ritrasse quel tanto che riscuote di tasse dai decimatori, come la sentirebbero i debi-

tori ? È ben vero che il popolo è avezzo a pagare, e sempre pagare, ma pagare per questo titolo, sapendo che è già abolita la decima . . . la tassa avrebbe sempre una traccia religiosa, e ben si sa fin dove può giugnere un fanatismo per schermirsi da un'imposizione che non lascierebbe l'abito religioso; e facilmente la massa del popolo, (e chi è mai colui che non paga decima ?) si potrebbe alzare col grido: ciò che fu abolito per Dio, sia anche abolito pel diavolo.

Se non che, ogni regola soffre eccezione; per i debitori della decima di Lagosanto la cosa ha un' altro aspetto. Per debitori intendo li Caporioni del Comune stesso. Questi da cattolici, a dire la verità, non si affannarebbero tanto per questa abolizione, e quindi subarcamento di tasse in correspettività delle abolite decime, perchè nell' acciccamento in cui sono, dio e demone è lo stesso, purchè giungono a cavarsi dai piedi il presente suo Parroco. Ma come provvedere ad un successore omogeneo ai nostri Caporioni che sarebbe già pronto, almeno nella loro immaginazione. Il volgo dice: abbiamo un buon Comune, e basta. Che ciò si dica anche dei Caporioni? Ora nò. All'opportunità forse potrebbe farsi sentire unisono. Questo Parroco che vuolsi fare modello di economia, sopravivendo al di là della meta de'suoi antecessori fuggiti per disperazione, ha infiltrato uno spirito di economia anche ai Caporioni del Comune. Ecco perchè gli vanno falcidiando la congrua Parrocchiale. Ognuno vede impertanto l' ingenuità di questi economisti, e a dire il vero, sarebbe ingiustizia che non si buscassero un pezzo di medaglia, fosse pur anco di pasta dolce per far buona bocca.

Io non so come il diritto delle decime dei terreni della mia Parrocchia sia passata ai secolari , d' altra parte, questo è un fatto antico di cui non sono responsabile a vendicazione, potendo ritenere che i pos-

sessori abbiano il titolo d' infeudazione anteriore al Concilio lateranese tenuto nell' anno 1179. Meno conosco perchè il popolo di Lagosanto non paghi le primizie prediali e sacramentali. Ciò che m' importa far rilevare in qnesta tenzone, per cui vengo danneggiato dei diritti Parrocchiali è : che il Comune di Lagosanto ha una superficie di valli, per la quale dovrebbe pagare la decima parte del reddito al rispettivo suo Parroco secondo il diritto Canonico o Comune. Che l' abbia o nò pagato per il passato, non ne voglio far quistione; ma che abbia dato un corrispettivo al Parroco ben si riconosce dall' ultimo Preventivo prima che mi fosse dato il civile possesso , nel quale veniano assegnate L. 964, oltre gli obblighi che sempre si assunse almeno per un tempo immemorabile verso la Chiesa, cioè di manutenzione di fabbriche, e provviste di arredi di Chiesa ecc.

Io non so in qual' epoca il Comune di Lagosanto cominciasse a pagare il soldo di Congrua al proprio Parroco nè se ammettesse il titolo di un tale onero Comunale. Che fosse messo, o espresso o nò il titolo, è sempre implicito, perchè l' essersi caricato il Comune al pagamento della Congrua, suppone la Congrua in correspettività della decima. Vero è che il correspettivo è molto al disotto della percezione della decima, ma se consideriamo che i Parroci di Lagosanto avranno calcolato la liberalità del Comune nei larghi ristauri dei fabbricati Parrocchiali, e nelle provviste d'arredi di Chiesa ecc. non è gran maraviglia che si contentassero del tenue assegno di Congrua Parrocchiale. Oltrecchè, quei condiscendenti Parroci di sì esigua Congrua possedevano li trentaquattro corpi di buon terreno sopra menzionati, e trovandosi in istato di opulenza, non si curarono gran fatto di tener forte il diritto della decima in discorso.

Ciò non pertanto il Comune di Lagosanto ha ora il peso della Congrua beneficiaria, e ciò vuol dire che riconosce nel Parroco un diritto di percezione verso il Comune. Che il Comune voglia con una tornata Consigliare liberarsi da questo peso, non è cosa da credersi, o almeno se tant' oltre si spingerà un' atto temerario, è facile persuadersi che farà un buco nell' acqua. E come ? ! Sarebbe un curioso fatto che un popolo per levarsi l' onero di pagare le tasse al Governo, si convocasse in una tornata popolare, e decidesse (e come deciderebbe ad unanimità di voti !) a non pagarle. Essendo questo un peso inerente ai Fondi Vallivi, come può schermirsi il Comune di pagare l' intera Congrua Parrocchiale almeno colla somma di cui venni investito, o colla decima delle dette Valli ?

Sia pur anche, che per malignità del Consiglio di Lagosanto, ciò che assolutamente non credo, che si possa maneggiare dai Caporioni, se giugnesse, dico, a levarmi la Congrua Parrocchiale, quale autorità sanzionerebbe che il Parroco di presso a due migliaja d' anime fosse costernato a vivere con annue L. 300 con tanti impegni d'ogni sorta ?

Si dirà forse che il Parroco può riassumere il diritto di primizia prediale e Sacramentale. Come potrebbe sostenere questo peso un popolo già da lungo tempo disusato, sapendo che è devoluto al Comune *ab antiquo* in virtù dell' assunto obbligo della Congrua Parrocchiale ; un popolo pressochè tutto miserabile, e che ha bisogno di essere sussidiato dal proprio Parroco, specialmente al letto dei malati ? In caso in quest' ultimo passo il Comune troverebbe di fronte l' onero della decima, e farebbe la fine del gambaro dalla padella alle brage.

Consiglieri miei cari, che secondo il volgo, vi lasciate

illudere dal ciarlatanismo di certuni vostri Colleghi, pensate che la responsabilità pesa sopra di voi nelle deliberazioni delle vostre tornate. Non vi lasciate guidare da uomini di partito, di privato interesse. Non crediate che io voglia patrocinare o difendere la mia causa presso di voi. La giustizia sia l' unica vostra guida; e se non conoscete quai passi dobbiate fare, o qual parte prendere in conformità della rettitudine, della giustisia, istruitevi da persone giuste, imparziali e dotte nelle vertenze per cui siete chiamati, lasciando aggravare sulla coscienza dei partitanti la responsabilità del danno al proprio Comune ed ai terzi.

§. V.

Il diritto di decima è tanto antico quanto la religione. La legge Mosaica espressamente obbligò gli Ebrei a pagarla. Quantunque nella nuova legge di Gesù Cristo non venisse confermato il precetto a voce di Cristo medesimo, e gli Apostoli non parlassero di decime; nondimeno essi stabilirono la necessità di mantenere i Ministri dell'Altare, asserendo che i fedeli si spogliavano di quanto possedevano per costituire un' abbondante sostentamento al Clero, col convertire tali sussidii in collette (collectæ). In seguito la Chiesa acquistò beni in fondi per mezzo della protezione e liberalità dei primi Imperatori Cristiani, i quali dai moderni nostri barbassori vengono chiamati per lo meno ignoranti. Eppure, un S. Agostino, e un S. Girolamo, che non erano ignoranti, obbligano i fedeli a pagare le decime.

L'obbligo di pagare le decime non è di diritto divino se non relativamente al suo impiego, sendochè, quantunque i fedeli per la legge della Chiesa siano obbligati di provvedere al sostentamento dei Ministri

dell'Altare, il modo però di adempire al precetto è di diritto positivo, avendo variato nella Chiesa conforme alle differenti occorrenze dei tempi. Di fatto al cessare delle persecuzioni s'introdusse nella Chiesa l'uso di pagare le decime. (Vorrà il Comune di Lagosanto credere di persecuzione questo tempo per non pagare il tributo di giustizia alla Chiesa ?) In progresso di tempo, subentrò la consuetudine che diventò legge, e alcuni Concilii e Capitolari dei Re di Francia prescrissero che secondo il diritto Canonico ogni Parroco nei confini della sua Parrocchia avesse un diritto fondato di percepire le decime. Prima di portare le autorità prescrittive di pagare le decime dei Concilii e Sommi Pontefici, sarà bene arrestarci un poco sulla legge antica del gran Moisè, riportando li testi opportuni :

Locutus est Moyses ad popolum dicens: Quando compleveris decimam cunctarum fructum tuarum, loqueris in conspectu Domini Dei tui. Deutoron. 26. Se ciò vuol dire, che se il popolo non pagava la decima, non poteva parlare col Signore, facea perciò un precetto il più rigoroso — *Locutus est dominus ad Moysen dicens: loquere filiis Israel, et dices ad eos: Cum ingressi fuentis terram, quam ego dabo vobis, et messueritis segetem; feretis manipolos spicarum primitias messis vostræ ad Sacerdotem.... pones primitiarum duos de duabus decimis similæ.* Levit. 23. Potevasi scrivere più chiaramente per dimostrare il precetto di pagare le primizie e le decime ? Notisi bene, che questa volta non parlò Mosè, ma Dio a Moisè. Lo stesso Deuteronomio rinfranca il precetto così: *Tolles de cunctis frugibus tuis primitias, et pones in cartallo .... Et idcirco nunc offero primitias frugum terrae, quam Dominus dedit mihi.* Deut. 26. Non si ha forse dal Genesi cap. 28 che volendo Gia-

cobbe seguire l' esempio di Abramo suo avo, giurò di pagare le decime di tutto ciò che Iddio gli avrebbe dato? Troppo a lungo si andrebbe se riferir si dovessero i testi di prescrizione delle decime e primizie, e basta ai trascritti ricordare le prescrizioni del Genesi 14-28 dell'Esodo 22 — e del Levitico 27.

Se tanta autorità dell' antica legge può bastare per cattolici, e liberali, forse non basterà per i Caporioni del Comune di Lagosanto, i quali non ascoltano che l' autorità del proprio capriccio, ed interesse privato. Ciò nondimeno, la carità mi spinge ad incalzare l' argomento, per far ravvedere queste creature che appartengono al mio amore.

Un Parroco messo alla cura spirituale di un popolo, benchè in piccolo, è un nuovo Moisè. Sono già nove anni, che indegnamente tengo questa rappresentanza, nei quali con veglie e sudori della fronte ho cercato di soddisfare rigorosamente li miei impegni Parrocchiali. Lo dico francamente, perchè dall' uno all' altro capo della Parrocchia risuona l' eco, che mai sono venuto a meno nel mio ministero, lasciando dire il resto al popolo tutto, forse eccessivamente apprezzante la mia operosità. Fra le cose buone che rimarca il popolo, è la mia assiduità, diligenza, attenzione nella preghiera per tenere lontani dai campi le grandini e gli altri flagelli; quindi il continuo ripetere con in mano la S. Reliquia: *A fulgure et tempestate etc.* ha preservati questi campi dalle disgrazie per li nove anni di mia reggenza. La continua mia predicazione ha tenuto in moralizzazione il popolo; quindi frequenza a SS. Sacramenti, obbedienza ai divini precetti. Come potranno i Caporioni del Comune isolarsi da questi principii, se anch'essi esternamente prendano parte? Ciò che non posso ottenere colle mie meschine parole, l' otterrò forse col seguente squar-

cio del levitico. — » Dixit dominus ad Moysen: lo-
» quere filiis Israel, et dices ad eos; si in praeceptis
» meis ambulaveritis, et mandata mea custodieritis,
» et feceritis ea; dabo vobis pluvias temporibos suis,
» et terra giguet germen suum; et pomis arbores
» replebuntur. Apprehendet messium tritura vinde-
» miam, et vindemia occupabit sementem: et come-
» detis panem vestrum in saturitate, et absque pavore
» habitabitis in terra vestra. Dabo pacem in finibus
» vestris; dormietis, et non erit qui exterreat. . . . .
» Persequentur quinque de vestris centum alienos,
» et centum de vobis decem millia: cadent inimici
» vestri gladio in cospectu vestro. Levit. 26 — ».
Sendochè per nove anni continui il Signore ha dato a Lagosanto *le pioggie in tempi opportuni da far germogliar la terra, e produrre abbondante messi,* il popolo è pressochè infatuato nel riconoscere in me la causa di tanto beneficio; tanto più per avere salvato il raccolto nell' evidentissimo pericolo d' inondazione per la rotta del Po. Fu certamente una continua preghiera dal primo iniziamento del pericolo fino ad ora, ed il popolo cattolico sa apprezzare chi cerca di salvarlo dal pericolo. Per la qual cosa, i noti Caporioni del Comune, almeno per prudenza carnale, non si dovrebbero mostrare avversi al proprio Parroco. Ma questi, vuoi per poco senno, vuoi per affascinamento di riescire al loro premeditato intento, non curandosi di avere contraria l' intera popolazione, tirano avanti coi loro attentati di disfarsi del medesimo Parroco. Se Gesù Cristo, e gli Apostoli non fecero direttamente precetto di pagare le decime, queste però vennero rigorosamente prescritte dai Concilii e Sommi Pontefici. Troppo a lungo s' andrebbe se riportar si dovesse estesamente tali prescrizioni, e bastano solo accennarle: Il Concilio Romano sotto il

Pontefice Damaso; l' Aurelianese I. cap. 17; il Matisconese II. cap. 5; il Cabilonese II. cap. 19; il Turonese cap. 16; il Calcedonese cap. 17; il Mogontino al tempo di Carlo Magno cap. 38, nonchè li Generali Lateranese sotto Innocenzo III. cap. 53-54; il Costanziese cap. 8 — finalmente il Tridentino §. 25. cap. 12 del quale solo porterò la sanzione: *Præcipit igitur S. Synodus omnibus etc. ad quos decimarum solutio spectat, ut eus, ad quas de jure tenentur, in posterum cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis, vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant. Qui vero eas aut subtrahunt, aut impediunt, excomunicentur, nec ab hoc crimine, nisi plena restitutione secuta, absolvantur.* Che non si temono queste pene della Chiesa dai protestanti, è poca meraviglia; ma che i noti Caporioni le sfidano col dimostrarsi Cattolici è una meraviglia che difficilmente si riscontra nella storia. Oh l'acciecamento!... Avanti. Alessandro III. parla così delle decime: *Statuimus, ut si quis alicui laico, in seculo remanenti, Ecclesiam decimam, oblationemva concesserit, a statu suo sicut arbor, quæ inutiliter terram occupat, succidatur, et donec emendet, dolore suæ juceat ruinæ prostratus.* In cap. *quamvis* 17. de decimis lib. 3. t. 30. Così Celestino III. extra de decim. cap. *Non est.* Clemente III. cap. *ex parte*, ed Innocenzo III. cap. *Tua nobis.* Anzi il Sinodo Duriense col can. 10. dice, che i reluttosi, impugnatori, e contradditori delle decime soggiaciono non solamente alle Ecclesiastiche scomuniche, ma siano reietti dalla stessa società.

Per quanto ignoranti possono essere i noti Caporioni, avranno almeno sentito a dire che esisteva un tempo chiamato *medio-evo:* forse diranno che solo allora erano in vigore tali pene. Io però gli ricordo

che sono tuttora in corso. A norma di tutti aggiungerò anzi, che i guaj d'ogni genere che si vanno avvicendando sopra la società sono causati dal disprezzo delle medesime pene.

§. VI.

Anticamente prima che seguisse la divisione delle Diocesi in Parrocchie, le decime erano devolute ai Vescovi, i quali retribuivano il Clero secondo il merito e l'opportunità. Così almeno si arguisce dal cap. *decimas* 1. caus. 16. quest. 7. Dopo che furono divisi i beni Ecclesiastici, per diritto Comune le decime appartennero ai Parrochi; così consta dall'espresso testo nel capo: *Cura contingat* 39. de decimis: *Cum perceptio decimarum ad Parochiales Ecclesias de jure communi pertineat.* Così pure: *Parochialibus Ecclesis exsolvantur, ad quas de jure communi spectat perceptio decimarum.* Cap. *Cum tua* 30. eod. tit. Un tale diritto è confermato dalla Nota recent. part. 1. dec. 61. n. 10. part. 7. dec. 133. etc. Fagnan; Pirhing; Reinfest; Barbosa, ed altri.

Il diritto comune dunque vuole che siano devolute le decime ai Parrochi; quindi ogni fondo di Parrocchia è colpito del peso di pagare la decima al proprio Parroco, benchè qualche proprietario non dimorasse nei confini della Parrocchia, essendo il peso inerente al fondo, e non al possessore di esso. Così la Glossa, Fagnan, Eugel, Rota, Raisest ecc.

Quanto alla decima degli animali, questa dee pagarsi pel tempo in cui giaciono nella Parrocchia. Glossa, S. Tommaso, Suarez, Barbosa ecc. Se gli animali pascolano in una Parrocchia, ed in altra giaciono e dormono, le decime devono dividersi fra l'uno e l'altro Parroco. Fagundez, Basil. Pont. Barbosa ed altri.

Le decime personali però devonsi pagare al Parraco della Chiesa dove si ricevono i SS. Sacramenti, ancorchè per un certo tempo non si ricevessero. Così vuole il diritto comune, con Basil. Pont. Fagundez, ed altri. Se poi uno dimorasse metà dell'anno in una Parrocchia, e metà in altra, la decima va divisa ai due Parrochi. Rebuff. Suarez, Fagundez, Fagnan, Barbosa. Avendo un'artefice il suo domicilio nel confine di due Parrocchie, è tenuto pagare la decima al Parroco del confine del lavoro, o della sua bottega. Fagundez, Barbosa ecc.

Dividendosi una Parrocchia coll' erigerne altra nuova, le decime pertinenti prediali alla matrice non passano alla nuova eretta, a meno che il Vescovo in conformità del Concilio di Trento non l' assegni al nuovo Parroco. Così la S. Congr. del Concilio 11 Marzo 1617 ed altri D. D. giur.

La qual decisione metterebbe nella curiosità di sapere, perchè il Parroco di Pomposa riscuote la decima da Cella Volano, et quidem estraordinaria del sei, nella situazione Campanili ecc. e dalla possessione Sacchi, devolute al Parroco di Vaccolino?! Mentrechè, nella nuova erezione della Parrocchia di Vaccolino nel 1630 il Vescovo di allora non disse che venisse scorporata da Pomposa. Nei 16 anni che ressi la Parrocchia di Vaccolino feci sentire ai superiori Ecclesiastiche le giuste mie querimonie in proposito, e dovetti acquietarmi sulla loro asserzione di un supposto diritto.

Quanto alle decime personali, queste passano senza intermediario privilegio al Parroco che viene investito della nuova Parrocchia.

Le decime sono devolute al Vescovo in diversi casi:

I. Se alcuni fondi sono collocati nella diocesi, dove non furono assegnate in particolare alla Par-

rocchia, come i fondi del Bosco Eliseo, i quali prima del 1630 erano sotto la Città di Comacchio, non essendo il Vaccolino allora Parrocchia, per cui a dritto le decime erano devolute, almeno fino a certo limite della Prepositura Pomposiana, alla mensa Vescovile della stessa Città, come tuttora si conservano; per la ragione, secondo la Glossa, che quando li predii non sono assegnati a nessuna Parrocchia, si ritengono in potere del Vescovo, secondo l' antica disposizione del diritto.

II. Quando si trova qualche diocesi, in cui non sia seguita la divisione delle Parrocchie. Nel qual caso, il Vescovo deve attenersi all'antica disposizione del diritto, cioè retribuire giustamente i Parrochi o Sacerdoti che cooperano il Vescovo nella diocesi indivisa; altrimenti si appropriarebbe beni pei quali altri prestano opera per goderli legittimamente.

III. Se il Vescovo sostiene l'onero di Parroco in una Parrocchia di Chiesa Cattedrale od altra, in cui sia amministrata per un suo vicario, o cooperatore. Un tal Vescovo avrebbe la responsabilità ed obblighi che ha il Parroco qualunque, cioè della predicazione, ed amministrazione dei SS. Sacramenti nelle opportunità necessarie, essendo la percezione della decima un correspettivo al peso Parrocchiale.

IV. Quando ed ove non osta una legittima consuetudine contraria, è devoluta al Vescovo la quarta parte delle decime, secondo l'espresso testo cap. *Conquerente* 16 *de offic. Iudic. Ordin.* Nella diocesi di Ferrara, e forse in altre, invece le decime sono devolute al Vescovo, e la quarta parte delle medesime ai Parrochi. Questa pratica o consuetudine è più ragionevole delle altre, perchè più proporzionata alla giustizia distributiva. Imperocchè quantunque la quota decimale così sia maggiore di quella del Parroco, se-

condo il decoro della Gerarchia diventa quota proporzionata, dovendo il Vescovo sostenere l' alta sua dignità in confronto del Parroco che appartiene alla bassa Gerarchia. Non è il Vescovo Pontefice nella sua diocesi? Anche i Pontefici dell'antica legge si sostenevano con decoro al di sopra dei leviti e Sacerdoti. D'altra parte, la quarta parte della decima è generalmente sufficiente all' onesto sostentamento di un Parroco qualunque. Dissi generalmente, poichè nelle Parrocchie di ristretto territorio, spetterebbe al Vescovo compensare il Parroco per il capo *decimas sub manu Episcopi fore censemus, ut ille qui ceteris potest, omnibus juste distribuat . . . . quia inhonestum videtur, ut alii Sacerdotes habeant, et alii detrimentum putiuntur.* Caus. 16 qu. 7.

Se vi è una diocesi mal retribuita per le decime è quella di Comacchio, e per non entrare in casa d'altri, parlerò della mia Parrocchia. Come non potermi lamentare, se non percepisco decima alcuna, nè primizie? Se tentasi dai maligni di levarmi anche il soldo che porta la rimembranza della decima? È ben vero che non riesciranno nel barbaro lor intento, ma chi mi dovrebbe sorreggere in questa guerra ingiusta, non si mostra vivo: quando nascostamente non presti mano ai diminuisti, ed in fine dovrò esser grato ai figliuoli del secolo, e basta.

Le decime sono pure devolute per diritto comune ai Canonici delle Cattedrali, Collegiate, ed altri Beneficiati, secondochè furono assegnate dalla legittima autorità Ecclesiastica Queste decime si devono pagare, benchè i beneficiati siano ricchi, così comandando Iddio per tributo del supremo suo dominio sopra tutte le cose, e perchè li suoi Ministri ricevono una mercede del loro ufficio indipendentemente dal loro stato, e costumi, di che spetta a Dio giudicarli. Altrimenti,

non sarebbe la decima un correspettivo dell'ufficio dei Ministri dell'Altare: *Quis militat suis stipendiis unquam?* Corint. 9.

Se dunque la decima è devoluta al Parroco per l'esercizio del suo ministero, io credo d'avere tutta la ragione alla Congrua Parrocchiale a carico del Comune di Lagosanto che è un' equivalenza in piccola proporzione della decima che mi dovrebbe pagare sui fondi Vallivi. Questo è un diritto a mio favore che veste nella legge di consuetudine, e del diritto comune la natura del contratto: *do, ut des.* Non può essere soldato uno se non riceve il soldo, o l'equivalante del soldo. Per legge canonica, ed anche per diritto naturale, non può esser Parroco se non ha il mezzo di sussistenza. Se non potrebbe essere soldato chi non ricevesse il soldo; non potrebbe esser Parroco chi non avesse mezzi da vivere. Chi non vuole pagare il soldo al soldato, non vuole il soldato; e chi è obbligato pagare la decima al Parroco, e non la vuol pagare, non vuole il Parroco. Dunque i noti Caporioni non volendo pagare la Congrua che è in luogo della decima, non vogliono il Parroco. Ergo quando sentirò che mi si è levato il soldo di Congrua dal Comune, dovrò prendermi il letto sulle spalle, e andarmene in pace dai confini di Lagosanto. Oh sventura per un Parroco, che dopo d'aver logorata la sua vita per un quarto di secolo, viene così ingratamente corrisposto! Io però non sarei in istato di piangere, ritenendo questa disgrazia per una mia fortuna, perchè avrei diritto di una pensione onde onestamente condurre vita privata. La disgrazia maggiore sarebbe per i Caporioni che si troverebbero in lotta coll' intera popolazione, privandola del soggetto del suo amore, ed interesse religioso-economico-igienico ecc. Se potesse aver luogo il pianto, piangerei la cecità

dei Caporioni, e l'abbandono del mio buon popolo, al quale augurerei un successore migliore di me, perchè lo merita, e a quelli il ravvedimento, onde rispettando nel loro Parroco il Ministro di Dio, non facessero ulteriori onte al popolo col calpestare i diritti divini ed Ecclesiastici in detrimento anche delle anime loro. Amen.

§. VII.

Le Decretali stabiliscono che il peso delle decime sia inerente ai fondi, o ai frutti dei fondi. Molti Concilii si attennero a questa decisione per dilucidare il diritto Canonico in proposito. Per lo che, qualunque possessore dei fondi decimali, sia egli proprietario, sia usufruttuario, semplice conduttore, o anche amministratore, è tenuto rigorosamente a pagare le decime.

In caso si cambiasse il possessore dei fondi, dei quali non siano pagate le decime, se queste contrasegnate dal decimatore si troveranno ancora nei campi, il decimatore ha diritto di appropriarsele contro qualsiasi possessore posteriore; se sono in altro luogo fuori dei campi dell'antecedente possessore, il successore non è obbligato a pagare le decime dell'antecessore, benchè il primo le abbia maliziosamente distratte, a meno che come erede dell' antecessore, o come successore universale non sia subentrato con tutti i diritti ed obblighi dello stesso.

Ogni sorta di persona di qualunque età e condizione, purchè non abbia un titolo legittimo ed approvato di esenzione da chi di ragione, è tenuto a pagare le decime tanto prediali, che personali. Così i Dottori e Giuristi. Il titolo legittimo ed approvato di esenzione non può essere che un privilegio speciale di esenzione, di cui è bene tenerne parola.

Dai passi del diritto Canonico qualche Canonista ritiene che solo il Papa possa accordare l' esenzione delle decime anche ai laici. Un' esempio forse ritraggono dal Papa Pasquale II. nell' anno 1110 il quale esentò i monaci e chierici che vivevano in comunione dalla decima dei fondi coltivati colle loro mani: *De laboribus seu nutrimentis suis propriis.* Portando abusi però un tale privilegio, Alessandro III. lo abolì con Bolla cap. *Ex parte tua de decim.* Per sopra più, il Concilio Generale Lateranese sotto Innocenzo III. ne prese cognizione, e pronunziò il gran Decreto *Nuper*, il quale è la norma inalterabile su questi tempi sopra tale materia, e del quale mi restringerò a dire, che in forza di un tale decreto tutti i privilegi di esenzione delle decime, non possono valere che per i fondi acquistati prima del sopra ricordato Concilio; quindi tutti i fondi acquistati dai privilegiati, o donati dopo il Concilio, devono inesorabilmente pagare le decime, quantunque li possessori li coltivino, o li facciano coltivare a loro spesa, o li affittino.

Per la qual cosa, chiunque non ha un legittimo privilegio come sopra, è tenuto di pagare le decime ai canonicamente investiti di un tale diritto, essendo legittimo possessore per diritto comune. Nè vale il dire che la legge presente non si cura di patrocinare il diritto Canonico; imperocchè, quanto ai benefici. Parrocchiali almeno, la legge tutela gl' investiti canonicamente prima dell' introduzione del possesso civile; a fortiori poi quelli investiti per possesso civile. Se potesse aver luogo l' abolizione della decima, il Governo sarebbe tenuto a caricarsi dell' equivalente a favore dei decimatori caducati.

Così essendo, sopra qual fondamento vorrebbe appoggiare il Comune di Lagosanto il suo diritto di

spossessare il proprio Parroco dalla percezione del soldo di Congrua Parrocchiale di cui si è caricato implicitamente in surrogazione della decima parte del prodotto dei suoi fondi vallivi? Potrebbero gl' insigni Caporioni istruirsi sul modo di potersi schermire da un tal peso, e precisamente potrebbero mettere avanti la ragione di non esistere documento che indica essere la Congrua in surrogazione della decima, e che il Comune per pura liberalità temporanea assegnò allora la Congrua Parrocchiale, variando la somma costitutiva a seconda del beneplacito del Consiglio. Queste, ed altre simili ragioni sono del medio evo, o del codice legislativo di Lagosanto! Un diritto non può cambiare natura per la volontà di chi è tenuto sottomettersi. Il Parroco di Lagosanto è nel pieno diritto di percezione della decima dei fondi vallivi del Comune, quando il Comune non corrisponda coll' equivalente della Congrua.

Potrebbe lo stesso Comune appigliarsi al cavillo, che la donazione dei beni Pomposiani venne fatta da Benedetto successore di Sergio IV. nell' anno 1013 e che Papa Pasquale II. nell'anno 1110 esentò i monaci viventi in comune dalla decima dei fondi coltivati colle loro mani, e supponendo che i Benedittini avessero un tal privilegio, con lo stesso privilegio fu fatto il passaggio di quei beni al Comune, e quindi il Comune gode quel privilegio. L' investitura però fatta dall'Abazia Pomposiana nell'anno 1283 ripetuta fino al 1615 e finalmente l'ultima nel 16 Ottobre 1799 non fanno parola di un tal privilegio, e basta per ritenere che i fondi vallivi del Comune sono soggetti a decima, decima devoluta al Parroco del Comune, quando mai il Comune non potesse improvvisare che l' ha pagato nelle mani del Vescovo di Comacchio Ordinario della Diocesi.

Giacchè ho messo la parola *Ordinario,* devo notare che questa non è intesa dal Comune nel suo vero senso. Essendochè, nel consuntivo o preventivo Comunale venne messa la quota pel Predicatore straordinario della Quaresima, non potendo avere questo Predicatore straordinario, il Parroco che è Predicatore ordinario, sostenne il peso della predicazione, ma il Comune si chiamò contento di non pagargli la quota. Oh il progresso! E questi sono uomini alla testa di una Comunale Amministrazione. Ritorniamo in materia.

Se il Comune di Lagosanto credesse di essere esonerato dalla decima dei fondi vallivi perchè infeudate, converrebbe che rendesse ostensibili titoli anteriori al Concilio Lateranese superiormente menzionato sotto il Pontificato di Alessandro III. tenuto nell'anno 1179 o almeno provasse di possedere le decime in discorso da tempo immemorabile, onde far presumere con fondamento un titolo d'infeudazione anteriore al detto Concilio. A dir breve, non basta provare di aver goduto le decime per un tempo immemorabile, ma è assolutamente necessario far constare, di averle godute in qualità d'infeudato, ciò che mai potrà provare il Comune di Lagosanto, essendosi anzi caricato da tempo immemorabile del peso della Congrua Parrocchiale, il qual peso essendo un correspettivo della decima devoluta al Parroco locale, si è connaturalizzato col diritto della decima, diritto che per temporanea esecuzione o modificazione non cessò di essere in favore dello Parroco stesso.

Potrebbe darsi che i Caporioni, disprezzando tutte le ragioni, ed il giudizio dei Giureconsulti, volessero ad ogni costo sostenere una causa contro il proprio Parroco in proposito, se non altro per stancheggiare il medesimo Parroco, che del proprio dovrebbe so-

stenere non piccole spese di causa, e per i Caporioni ci penserebbero le sostanze Comunali, ma due ragioni m'inducono a non credere tanta temerità. La prima, che ad onta di ogni sforzo maligno, non piegarebbero il Consiglio ad aderire a questa rovinosa causa; la seconda, che la Superiorità che vigila l' Amministrazione Comunale almeno consiglierebbe il Comune a non mettersi in tali intrighi.

Fosse pur anche che non ascoltassero li saggi Consigli, facessero la causa, e la vincessero, e così il Parroco si trovasse privo della decima, e della Congrua; chi dovrebbe pensare al sostentamento del Parroco? I Parrocchiani con largizione delle primizie? Ma se questi hanno anzi il bisogno di aver qualche sussidio dal Parroco, specialmente al capezzale di loro infermità! Il Vescovo? È troppo ristretto nelle finanze Episcopali! Il Governo? Ma se ha bisogno di percepire tasse sul Beneficio Parrocchiale! Li Caporioni son furbi; se non lo sanno, gli verrà detto essere obbligato il R. Economato dei Benefici Ecclesiastici. Oh in verità che per queste vie il Comune sarebbe acconciato benino per la festa! Il R. Economato dunque sarebbe obbligato provvedere in questo caso di lite perduta il Parroco di Lagosanto. Sappiano i Caporioni, che il R. Economato dei Benefici Ecclesiastici provvederebbe al detto Parroco, ma con quali fondi? Cogli stessi fondi che chiamerebbe a se di L. 964 assegnate allo stesso Parroco all'atto della sua immissione del Beneficio di Lagosanto dal Comune; essendochè il R. Economato è dei Benefici *vacanti*; e trovando vacante per questa causa la somma del Beneficio, entrerebbe nel diritto di evocarla a se per riconsegnarla al Beneficiato investito coi diritti della legge possessoria.

Che m'inganni in questo concetto? mi parrebbe

di nò; altrimenti, perchè dare il possesso civile? Che il Governo possa incamerare anche i Benefici Parrocchiali io non mi pronunzio; ma che un Comune possa levare la Congrua Parrocchiale di cui è legalmente caricato, posso rispondere francamente di nò. Se potesse il Comune di Lagosanto abolire la Congrua Parrocchiale che ha luogo di decima, potrebbe qualunque altro debitore di decima. Non potendo quest'ultimo non può il primo. Ergo etc.

§. VIII.

Secondo il diritto comune ed antico le decime prediali si devono pagare di ogni frutto, o proventi di tutti i beni mobili ed immobili lecitamente acquistati, le decime personali devonsi pagare di tutti i lucri provenienti dall'industria dell'uomo. Così almeno si esprimono i Giuristi: *Et de omni fructu decimas persolvere* cap. *Nuncios* 6. de decimis. Così: *Et de omnibus bonis decimæ sunt ministris Ecclesiæ tribuendæ*. Cap. *Ex parte* 21. eod. tit. *Cum de cunctis omnino proventibus decimæ sint reddendæ*. Cap. *Tua nobis* 26. eod. tit. Tanto per le decime prediali. Quanto alle personali, ecco altri testi o sanzioni: *Aequum est, ut illi Ecclesiæ decimae personales reddantur*. Cap. *Ad Apostolicæ* 20 de decimis: *De negotiatione, de ipsa etiam militia, de venatione . . . . . decimæ sunt ministris Ecclesiæ tribuendæ*. Cap. *Non est* 22. eod. tit.: *De militia, de negotio, artificio redde decimas*. Cap. *Decimæ* 66. caus. 16. quest. 1.

Quanto alla quantità dei frutti da pagarsi per ragione di decima, non vi sarebbe quistione, essendo espressa nella stessa parola *decima*, ossia la decima parte dei frutti della terra ecc. Avendo però subìto qualche modificazione nella quantità per la varietà

degli usi introdotti in certi luoghi, o per altre ragioni alle quali si arrese la Chiesa a modificarla, o riformarla, almeno temporaneamente per certe ragionevoli incidenze, così sarà bene tenere parola sulla modificazione almeno della Diocesi di Comacchio.

In primo luogo, vedo acconcio di parlare sulla decima di una parte della possessione Cella in Vaccolino, e precisamente la parte chiamata *Campanili* ec. devoluta, non so se a diritto, al Parroco di Pomposa. Questa decima si è pagata, e si paga anche presentemente dal Sig. Francesco Ballola di Comacchio in ragione della sesta parte dei frutti che si raccolgono in detta località. Che sia giusta una tale modificazione, e non alteri la natura del diritto, ciò è quanto resterebbe a decifrarsi. Io non sono Giureconsulto da pronunziarne il giudizio definitivo, ma il soggetto in materia non richiede grande accortezza giuridica perchè possa anch'io dire qualche cosa in proposito, assoggettandomi però alla decisione della competente giuridica Autorità.

La parola stessa *decima*, che racchiude in se il significato del diritto, esprime, che l'obbligo di pagar le decime, come il diritto di percepirle non può essere che della decima parte dei frutti della terra; quindi la minore, o maggiore quantità dei frutti sarebbe fuori del diritto divino e comune, e non si potrebbe chiamare diritto di decima. Andando sulla cosidetta decima inerente ai *Campanili* della possessione del Sig. Ballola, converrebbe sapere la sua origine. In base di documenit autentici posso dire che il Sig. Dott. Gioan Battista Gasparinidi Comacchio nell'anno 1630 fabbricava la Chiesa e Canonica di Vaccolino che fu eretta in Parrocchia, cedendogli un podere in Staffano di stare dodici, che dal confine Burtarelli verso la Fontana si allunga pertiche ferraresi cinquantasei, e largo pertiche quat-

tordici e piedi cinque, più altro terreno entro le tre carreggiate *Romea - Curola - Gatola.* Assegnò pure il Gasparini al Parroco di Vaccolino annui scudi 35 ed altri annui Scudi 15 di un legato Vendemiati di Codigoro, di che il Vescovo di Comacchio Camillo Moro Patrizio Ferrarese ne investiva i Parrochi di Vaccolino in un col *diritto di percepire la primizia dai frutti dei campi, e secondo la possibilità di ciascheduno.* Dal che risulta, che la decima di Cella Volano di proprietà del detto Sig. Gioan Battista Gasparini era devoluta fino dall' erezione al Parroco di Vaccolino, tanto nella parte in cui tuttora la percepisce, quanto nella parte dei *Campanili.* Come poi la decima di quest' ultima parte sia passata al Parroco di Pomposa, e ridotta fuori della natura della vera decima, io non saprei che dire. E cosa potrà dire chiunque altro?

Che la quantità della decima possa alterarsi nel senso diminutivo della percezione, non è meraviglia relativamente alle ragioni che può avere la Chiesa di transazione, benchè è d' uopo constatarla; ma che sia alterata nel senso di aumento dell' integrità del diritto, questa potrebbe essere impugnata, qualunque volta il possessore del fondo non abbia voluto altrimenti, ovvero, che il padrone del fondo per maggiore liberalità verso il Parroco ministro dell' altare abbia voluto largheggiare colla decima, vincolandosi a pagarla del sei, e non del dieci. Quando però il Parroco non possi far constatare questa imposizione fuori della natura del diritto, il debitore non è obbligato pagare che la decima secondo la sua origine, o del diritto divino e comune.

Quanto poi alle decime del dodici, sedici, ed anche del ventidue che si pagano, per esempio, alla Mensa Vescovile di Comacchio, bisognerebbe sapere

che la Chiesa ha realmente transato sopra questa differenza, e se è stata una transazione temporanea, o perpetua. Se fu temporanea, ben si sa che finita la causa di temporaneità, ritorna il diritto di percezione nella sua identicità del diritto comune. Se perpetua, conviene vedere se si ottenne la facoltà Apostolica, avendo il chiaro titolo di alienazione del patrimonio della Chiesa. Questo breve cenno basta per mettere su l' avviso chi di ragione.

Ritornando sul diritto antico, le decime si dividono in *personali* e *reali*. Le personali provengono dal guadagno dell' uomo, industrie ecc. Le reali si percepiscono dai frutti della terra. Ecco quanto va soggetto alla decima secondo il sistema antico:

1. Frumento e granturco - 2. Paglia - 3. Fieno - 4. Pascolo - 5. Vino - 6. Fava, ed altri legumi - 7. Noci, Amandorle e Castagne - 8. Olive - 9. Foglie di mori - 10. Zucchero - 11. Pepe - 12. Api, o loro frutti - 13. Latte, Lana e feti d' animali ben nudriti - 14. Caccia - 15. Legna - 16. Lino, canepa e simili - 17. Traffico ed arti - 18. Soldo dei militi - 19. Avvocatura, procura, mercedi e salari - 20. Forni - 21. Cava pietre - 22. Fonditori di metalli - 23. Mugnai ecc.

Nelle nostre parti, sia che mancano i ricordati frutti ed industrie, sia che non vi è l'uso, la decima vien pagata appena di una metà di quanto è sopra espresso. Ciò nondimeno la Rota, Barbosa e pressochè tutti i Dottori hanno numerato tutti questi diritti.

La Glossa e S. Tommaso con il resto dei dottori giudicano che la decima prediale si debba pagare anche dai Possessori di mala fede, essendo il peso della decima inerente ai fondi, e quindi riguarda i fondi e non li possessori dei medesimi.

Quanto al modo di pagarle, prima della loro scor-

porazione, non deve aver luogo alcuna deduzione di spesa, di semina, lavorazione ecc. come risulta dal seguente testo: *Decimam Eccles. cujus Parochiani sunt, sine diminutione solvere tenentur.* Cap. *Cum homines* 7.° de decimis e da altri molti capi. Egualmente dalle decimi prediali non si possono dedurre tributi, censi ecc.

Riguardo al tempo, si devono pagare queste decime, tostochè li proprietari, usufruttuari, amministratori ecc. raccolgono i frutti dai fondi; anzi non si possono levare i frutti dai fondi prima di avere segnato o separata la decima: *Mandamus quatenus eos cogatis, ut decimam statim fructibus collectis persolvant.* Cap. *Cum homines* 7. de decimis, il quale è consono al cap. 22 dell'Esodo: *Decimas tuas, et primitias tuas non tardabis reddere.*

Quantunque i debitori delle decime non siano richiesti o avvisati o stimolati dal Parroco o da chi di ragione, sono tenuti a pagarle. Ecco il testo relativo: *Non obstante, quod ei, ut canonem solveret, non extitit nunciatum, cum in hoc casu dies statuta pro domino interpellet.* Arg. cap. *Potuit* 4. de locato et conducto.

Le decime prediali si pagano quante volte fra l'anno si raccolgono i frutti dai fondi, quindi i secondi frutti, come è espresso: *Decimæ prædiales solvendæ sunt pluries in anno, si prædia pluries in anno fructum proferant.* Così la Glossa nel cap. *Revertimini* 65. causs. 16. q. 1. etc.

Che i debitori delle decime siano obbligati a trasportarle in casa dei decimatori o del Parroco, secondo il diritto comune sembra di sì, e a loro spesa: *Hortor vos, atque commoveo; ut inferatis decimas in horrea mea.* Arg. cap. *Revertimini* 65. caus. 19. q. 1. *Inferte omnem decimationem in horreum meum.* Cap.

Decimas 1. caus. 16. q. 7. Così la Glossa, Covar, Gonzales, Guttier etc.

Per due cause potrebbe modificarsi un tale diritto: 1.° Per una Convenzione scambievolmente accettata fra i debitori, e creditori delle decime, qual vincolo essendo di puro consiglio, potrebbe modificarsi anche dal Parroco colla clausola che l'obbligo della convenzione non passi a vincolare il sucessore. 2.° Per una consuetudine legittimamente introdotta, e riconosciuta dalla Chiesa.

Per grazia dei noti Caporioni del Comune Laghese, non solo mi vien pagato in casa il soldo che ha luogo di decima, ma convien che s'aspetti fin che vogliono, e col dispendio a mio carico del bollo franco di ricevuta, e con quante altre spese che studiano giorno e notte per torturarmi.

§. IX.

Il diritto di percepire le decime si acquista:

1.° Per concessione o privilegio del Papa, il quale essendo investito dell'autorità di Gesù Cristo, può concedere le decime devolute per diritto comune ai Parrochi ad altre Chiese di Regolari, o Beneficiato qualunque. Tale appunto è l' opinione dei dottori.

2.° Per una legittima consuetudine prescritta; sendochè potendo tale consuetudine derogare il diritto positivo comune, per la consuetudine potrebbe chiunque perdere il diritto delle decime. Cap. *Cum tanto* 2. de consuetudine. Le prescrizioni contro il laico e chierico privato è di dieci anni fra presenti, e venti fra assenti: *Cautum est, ut res quidem mobiles per triennium, immobilis vero longi temporis possessionem (idest inter presentes decennio, inter absentes viginti annis) usucapiantur.* Arg. 1. unic. §. de usucap. transform.

La prescrizione contro qualche causa pia è di quarant' anni con buona fede, ed altrettanti con il titolo, e tempo immemorabile contro una Chesa Parrocchiale.

La prescrizione contro la Chiesa di Lagosanto non potrà mai aver luogo, non avendo il Comune il richiesto titolo di negargli la decima de' suoi fondi Vallivi, ed essendosi anzi caricato da tempo immemorabile dell' onero di una quota che in qualche modo sta in correspettività del peso della decima.

3.° Questo diritto si acquista per transazione; cosichè, il diritto di decimare per amichevole composizione può far convenire le parti a dividere le decime per terminare una lite, che potrebbe stare, in caso, sopra l'importanza della percezione della stessa decima, salvo però che non si faccia entrare la simonia. La quale transazione seguita coll' intervento della compatibile autorità, obbliga eziandio gli stessi successori. Glossa ecc.

4.° Si acquista colla donazione, purchè sia fatta colle richieste solennità attinenti all' alienazione, e l'autorizzazione rispettiva. Se poi la donazione viene fatta in favore della Chiesa dal laico, non si richiede che la sola accettazione.

5.° Si acquista colla *permuta;* cioè, uno cede un fondo, un reddito ad altro che in correspettività cede il diritto della decima. Conviene però che la permuta sia bilanciata in modo che la Chiesa non senta detrimento, e v' intervengono le debite solennità.

6.° Si acquista per il *compromesso* degli Arbitri. Imperocchè, per l' arbitrio o giudizio degli Arbitri (a cui le parti devono stare) le decime in tutto, o in parte, possono giudicarsi all' uno dei litiganti, e togliersi all'altro. Perchè sia conosciuto il diritto di compromesso, ed incontrastabile, conviene farlo consta-

tare dalle solennità intervenute per l'alienazione, potendosi pel compromesso passare indirettamente all'alienazione delle decime, ciò che direttamente è proibito.

I laici però non possono in alcun modo acquistare il diritto delle decime, essendo un diritto spirituale, fondato sopra un titolo di ufficio spirituale, od obbligo di amministrare cose spirituali. Il seguente testo parla chiaramente in proposito: *Decimas, quas in usum pietatis concessas esse Canonica auctoritas demonstrat, a laicis possideri auctoritate Apostolica prohibemus sive ei ab Episcopis, vel Regibus, vel quibuslibet personis eas acceperint (nisi Ecclesiæ reddiderint) sciant se sacrilegii crimen committere, et æternæ damnationis periculum incurrere.* Cap. *Decimas* caus. 16. qu. 7. Così nel capo: *Ad haec.* 15. de decimis, col quale Alessandro III. irrita la donazione delle decime fatta ad un certo Abate, e suoi eredi.

Guardando alla condotta del Comune di Lagosanto prima che io venissi quivi Parroco, convien dire che esso Comune si credesse di aver acquistato il diritto della decima, essendochè, sebbene in via indiretta, amministrava le cose spirituali della Chiesa. Che io esageri, si conoscerà dalla seguente esposizione:

Siccome il Comune, per antica tradizione dei noni, e bisnoni, ha sempre mantenute le Chiese di Lagosanto di arredi, e di quanto è necessario pel S. Sacrificio, funzioni, e a dir tutto, pel sacro culto, così i superstiti, volendo seguire l'uso dei medesimi, anzi volendoli superare nel zelo, precipitarono a rendersi non solamente Sagristani delle dette Chiese, ma dispositori della Sacra liturgia. Imperocchè quando occorreva qualche bisogno di provvista di cera per certi altari del Comune, i Capi del medesimo accedevano alle Chiese a visitare i residui di cera, e giudicavano

se erano o no congruenti al S. culto, ed il Parroco dovea soggiacere al loro giudizio. Così se occorreva provvista di pianete, di calice, di corporali, amiti, purificatoi, o d'altro, i soliti Capi del Comune procedevano ad ispezionare gli arredi superstiti, per vedere se era d'uopo di provvederne altri; ed in caso richiedevano dal Parroco una nota ben distinta per tante braccia di tela per tanti corporali, per tanti amiti. Questa pratica risparmiava il Vescovo di visitare gli arredi Sacri. Se vi era qualche riparo alla fabbrica della Chiesa, intonaco, od altro, era eseguito sotto la direzione del Segretario Comunale, che dopo il pranzo portavasi sulla faccia del luogo con tanta di pippa in bocca fumando sdolcinatamente e profumando la Chiesa col nuovo timiame in barba del *terribilis est locus iste;* in fine veniano gli Anziani al collaudo, e addio. Queste cose le scrivo, col rossore in faccia, perchè seguite sotto il Governo del Papa, e perchè vedute coi miei proprii occhi. Avendo fatto sentire li miei rimarchi in proposito con quella civiltà e carità che si addice alle rappresentanze, n'ebbi in risultato d'aver perduto ristauri, e provviste d'arredi di Chiesa, quantunque il Comune abbia giurato al Vescovo di accorrere ai bisogni della Chiesa. Questa però si trova alla condizione di poco meno della spelonca di ladri, perchè rovinata l'incanniciata, e frantumato il saliciato ecc.

Della Canonica è meglio non parlarne, bastando dire che è rovinata. Il Cimitero, aspetta ancora la surrogazione decretata dalla presente legge sanitaria. E per verità, devo dire che la Sotto-Prefettura di Comacchio ha fatto pressura più volte perchè venghi attuato. Come si concilia impertanto il Sagristanismo del Comune con tale indifferentismo religioso? E si che tuttora il Comune non ha fatto la minima re-

trocessione, almeno esterna di religiosità. È un mistero, un mistero però coperto da un semplice velo trasparente. Ritorniamo al nostro diritto.

I laici non possono acquistare il diritto delle decime per privilegio del Sommo Pontefice se si considera in astratto un quid temporale, o il diritto materiale, che spiritualmente era devoluto alla Chiesa. Il Concilio di Laterano però sopra ricordato assolutamente abolì un tale privilegio e speciale concessione che non abbia il consenso e la facoltà del Sommo Pontefice.

La prescrizione, e l' immemorabile consuetudine non fanno acquistare ai laici il diritto di decima, e la ragione si ha dal seguente testo: *Quia cum laici decimas detinere, seu possidere non possunt.* Cap. *Caussam* 7. de præscriptione.

Ora come potrebbe supporsi chè il Comune di Lagosanto possa allarmare la pretesa di aver ritenuto e posseduto legittimamente le decime dei frutti della superficie delle sue Valli? Essendo queste per diritto comune devolute al Parroco di Lagosanto, egli ha obbligo di vendicare un tale diritto, per non portare danno alla Chiesa, a'suoi successori, e in certo modo anche alle leggi vigenti, e al diritto naturale: *unicuique suo.*

Ciò nondimeno per la pratica corsa fin qui, di avere il Comune di Lagosanto contribuito un soldo di Congrua al Parroco, io sarei disposto, colla debita autorizzazione del Sommo Pontefice, di venire ad una transazione, o composizione amichevole, di cui ne tiro le traccie da sottoporle alla sanzione Pontificia, cioè:

1.° Stabilire la somma da corrispondere annualmente al Parroco.

2.° Che la somma venisse pagata dal Comune in due rate, a S. Pietro e SS. Natale.

3.° In caso di ritardo alle epoche ricordate, il Comune rifondesse i danni seguìti.

4.° Che detta somma non venisse mai tolta, o diminuita anche in piccola proporzione per qualunque avvenimento politico, economico od altro anche impensatissimo a carico delle parti.

5.° Che l'annua corrisposta venisse deliberata da una tornata Consigliare, e sanzionata dall' Autorità competente.

6.° Che il Comune mettesse nelle mani del Parroco un transunto dell' atto Consigliare in proposito autenticato nella forma legale.

7.° Che lo stesso Comune rilasciasse una dichiarazione d'ufficio di accettare la transazione per autorizzazione Pontificia.

8.° Che a carico del Comune restasse l' obbligo dei risarcimenti della Chiesa, Canonica, Cimitero e provvista d' arredi di Chiesa e del S. Culto.

9.° Che il Comune non s'intromettesse nelle cose spirituali della Chiesa.

10.° Che la transazione non sia protratta fuori dell' anno corrente.

§. X.

Essendo la decima di diritto divino, non può essere abrogata, o sospesa che per privilegio del Sommo Pontefice. Dissi abrogata, non già nello stretto senso di abolizione generale, sendochè anche il Sommo Pontefice non può abolire le prescrizioni dei divini precetti, altrimenti sarebbe un riformatore della legge divina. Fra i precetti della S. Chiesa, quello di pagare la decima è più prossimo a quelli del Decalogo: *Ego sum dominus deus tuus* etc.; e per tributo di adorazione, Dio si facea sentire al popolo, che si pagasse

la decima: *Quando compleveris decimam cunctarum frugum tuarum, loqueris in conspectu domini dei tui.* Deuteronom. 26. Per conoscere l' importanza di un tale precetto, basta riflettere, che abolendosi esso precetto, si abolirebbe la religione. Imperocchè, essendo la Chiesa una congregazione di fedeli cristiani, o se vuolsi anche dire una società di uomini religiosi, questa congregazione o società ha bisogno di ministri che la governi, e questi ministri devono essere mantenuti dalla stessa società; abolendo impertanto il dovere in proposito, sarebbe lo stesso che abolire l'organizzazione della medesima società. Chi potrebbe disconoscere una tale logica? Forse l' Internazionale, il Governo della Comune; ridotte però al caos del comunismo, poco dopo i superstiti delle barbarie invocherebbero la ricostituzione della società, assoggettandosi forse fanaticamente a maggiori imposizioni per riacquistare i ministri dell' ordine. Non si pagano tributi nella nostra Italia per mantenere i Ministri del Regno? Anche per benino. Il Governo potrebbe mitigare o sospendere certe tasse; così il Sommo Pontefice potrebbe sospendere certe decime nella meta però che non venisse danno alla Chiesa, cioè che ai ministri della Chiesa pel privilegio dell'esonero di certe decime restasse il modo di sostentamento.

Per la qual cosa, può avvenire che un Beneficiato abbia bisogno di transigere e convenire con qualche debitore della decima; allora ottenuto il beneplacito Apostolico, il debitore resta esonerato dal peso della decima, purchè il bisogno sia vero; altrimenti, un privilegio surrettizio non avrebbe alcun valore, oltrechè s' incorrerebbe nelle pene della Chiesa.

La consuetudine e prescrizione potrebbero levare il peso della decima, purchè i ministri della Chiesa

però viver potessero onestamente senza la decima. Imperocchè, supposta una congrua sostentazione nei ministri della Chiesa, fuori della decima, la decima non sarebbe devoluta per diritto naturale o divino, ma solamente umano ecclesiastico. Laonde, potendosi il diritto umano ecclesiastico abrogare per una legittima consuetudine contraria introdotta e prescritta, resterebbe sospeso il diritto naturale-divino. Così potrebbe alterarsi il diritto umano ecclesiastico secondo la consuetudine dei luoghi, e le circostanze di quelli che sono investiti del diritto, la quale consuetudine però richiede il tempo per lo meno di quarant' anni.

Per far valere il privilegio Apostolico di non pagare le decime, conviene che detto privilegio esprima la derogazione espressa del Concilio Lateranese sotto Innocenzo III. relativamente al capo *Nuper* de decimis, poichè non basta una derogazione generale benchè ampia.

Se in seguito il privilegio Apostolico portasse danno al Parroco, in tal caso converrebbe consultare il Sommo Pontefice sulla validità del medesimo privilegio, avendo il Parroco diritto di vivere onestamente.

Ora venendo al Comune di Lagosanto, dirò per la cinquantesima volta, che non può avere ottenuto il privilegio apostolico di esonoro della decima delle sue valli. Al più può aver transato con qualche Parroco antico di sostituire al peso della decima il soldo di Congrua Parrocchiale, di cui finora ne porta il peso. Convorrebbe vedere se poi realmente sussista il documento autografo di una tal transazione; e sussistendo pure, come il Comune può arbitrarsi di alterare l' assegno di surrogazione della decima?

Io mi vorrei sforzare a concedere al riferito Comune un' esonero di consuetudine, o prescrizione; ma colla clausola, che i ministri della Chiesa possono

senza decima vivere onestamente, il Parroco di Lagosanto nello stato di miseria in cui si trova, avrà sempre diritto di avere dal Comune o la Congrua in quella misura di cui fu investito, o la decima parte dei frutti della superficie delle Valli. Potrebbe ricalcitrare il Comune, ma non riescirebbe ad abrogare una legge, o un diritto naturale-divino-umano-ecclesiastico.

Ammesso pure nel Comune di Lagosanto il privilegio Apostolico di esonero della decima, come s'incontrerà col sopra riferito capo *Nuper*? Come potrà schermirsi col diritto che ha il Parroco di vivere onestamente? Ma che Nuper, ma che vivere onestamente... Queste sono cavillazioni, di cui il Comune di Lagosanto non si occupa. Uno solo è il punto di partenza del detto Comune, di espropriare il Parroco presente del mezzo di sostentamento! Come, un Comune composto di membri cattolici può devenire a questo fatto brutale contro ogni diritto? I Caporioni vogliono così, e basta. Sono pur cattolici questi Caporioni? Sì, cattoliconi, ma per un momento possono fare questa scappatoja. Perchè? Perchè così vuole l'interesse loro privato. Che che si dica da male lingue, io non credo tanta nequizia in uomini cattolici. E poi, quali sarebbero questi Caporioni? Il volgo risponde: i capi del Comune. Volendomi pronunziare in proposito secondo l' intimo mio convincimento, io non trovo nessun membro del Comune di questa barbara tempra, quandochè per membro non si voglia comprendere uno che ha mani in pasta nelle cose comunitative, ma non è membro assolutamente del Comune. Questo però è l' influente della diminuzione ed abolizione della Congrua Parrocchiale, si dice; se ciò fosse, o i membri del Comune sarebbero complici, o uomini di nessun criterio, incapaci di sedere nell'Amministrazione Comunale.

§. XI.

Passando dal diritto della decima a quello della primizia, questo secondo il diritto comune consiste nella largizione dei primi frutti della terra, vigne, alberi, orti ecc. così almeno si rileva dall'Esodo cap. 24 dal Libro dei Numeri cap. 18 e Deutoronomio cap. 16. Nell'antica legge si pagava la primizia dei primogeniti uomini ed animali.

Secondo l'antica legge doveasi pagare la primizia per diritto divino positivo. Così consta dall' Esodo cap. 48 Numeri cap. 16.

Quanto alla sostanza, la primizia come tributo spettante all' onesta sostentazione dei ministri della Chiesa è in vigore anche per diritto divino nella nuova legge di grazia. Presa formalmente però, cioè per la quantità è devoluta solo per diritto umano. Cap. *Revertimini* 65. caus. 16. q. 1. e cap. *Decimas* 1. q. 7. secondo il seguente testo: *Oportet autem . . . . Primitias quas jure Sacerdotum esse sancimus, ab omni populo accipere;* cap. *Præter* 6. dist. 32 in fine: *Primitiæ . . . fideliter reddantur a laicis.*

Quanto al precetto di pagare la primizia, vi è il canone 7 del Concilio Lateranese sotto Gregorio VII nell'anno 1208. Due casi vengono assegnati da pagare la primizia: 1.° Quando il Beneficio Parrocchiale non è sufficiente all' onesta sostentazione del Parroco; 2.° Quando vi è la consuetudine, benchè il Parroco non ne abbia bisogno, come si rileva dal seguente testo: . . . *Atque ita primitiæ duobus casibus obligationis nexu continentur: si populus usu longævo eas rependere solitus sit; si vel sacerdotes indigeant, quibus intervenientibus sunt in mandato, et primitias renuentes possunt excomunicari.* Can. *Præter hoc.* distin. 32.

Quanto alla quantità della primizia, essendo introdotta dalla legge umana, può variare secondo la consuetudine dei luoghi. La primizia Sacramentale, per esempio, nel Ferrarese consiste in una quarta di frumento per ciascheduna famiglia, quando nella Diocesi di Comacchio si pagano due quarte di granturco per famiglia. Ecco quanto trovo uopo trascrivere in proposito:

» Ad una istanza del Sig. Don Cherubino Orlan-
» dini Parroco del Vaccolino diretta a Monsignor
» Gioachino Pedrelli in allora Vicario Vescovile tro-
» vasi ancora la seguente memoria scritta dal Vica-
» rio prelodato:

MEMORIA

» Quando l'estensione è di un versuro, il padrone
» del fondo paga per primizia prediale uno stajo di
» frumento, e la famiglia dei coloni paga due quarte
» frumentone per primizia Sacramentale.

» E questo ha luogo anche pei fondi divisi in
» più padroni pagando proporzionatamente la pri-
» mizia prediale.

» Nelle Castalderie poi, ridotte così a comodo
» dei padroni, sebbene non vi tenghino Boarie, ma
» che si servono dei bovi stanti nelle stalle della
» Boaria, devono pagare anch' essi la primizia pre-
» diale di frumento proporzionatamente all'estensione,
» quando avuto riguardo al fondo della Boaria l' e-
» stensione unita supera il versuro ecc.

» Per estratto dagli atti dell' Archivio Vicariale
» Questo giorno 8 Agosto 1836

VINCENZO Dott. POZZATI Canc.

» Loco ✠ Sigilli

Io sono stato sedici anni Parroco di Vaccolino, ed ho fruito di questa primizia che mi dava un reddito eguale ai frutti che raccolgo dai terreni di Lagosanto, e con sicurezza, mentre i terreni vanno soggetto ai casi fortuiti. Un certo Signore di Vaccolino quanto buono di cuore, altrettanto giusto per vero dire, non mi pagò mai la primizia sacramentale per solo principio di puntiglio. La carità non me lo fa nominare, ma aperti gli occhi all' eternità, si augurarà d'avermela pagata, ed ora mi contento di dirgli: *res clamat ad dominum.*

In Lagosanto non vi è memoria d' uomo che ricorda in corso la primizia prediale e sacramentale, nè vi è traccia di tradizione che siasi mai pagata. La ragione è chiarissima, in quantochè essendosi immemorabilmente assunto il Comune il peso della sostentazione del Parroco, ha esonerato i Parrocchiani di questo peso. Devenendo il Comune alla sragionata determinazione di privare il Parocco del soldo di Congrua Beneficiaria, ritornerebbe il peso della detta primizia a carico del popolo.

Ma come si piegarà questo popolo al nuovo peso? L' indirizzo superiormente ricordato presta gli elementi al Comune dell'atteggiamento che prenderebbe verso di lui. Daltra parte, il Parroco, oltre il bisogno, avrebbe anche dovere, e dovere rigorosissimo di vendicare li suoi diritti di sostentamento. Quindi il Comune si troverebbe in lotta col popolo, col Parroco, e colla legge. Si potrebbe lusingare di schermirsi di tutto col sostenere una causa; ma oltrecchè non avrebbe la sanzione delle autorità che vigilano sul buon andamento della Comunale amministrazione, sarebbe certo, in caso, di vedersi un verdetto di condanna anche delle spese processuali. Si persuada il Comune di Lagosanto, che la legge presente, benchè

come si dice, contro i Preti, in qualche rapporto è più guardinga della legge passata, ed i Preti che non cambiarono bandiera trovano più giustizia o difesa che certe banderuole d' ogni vento. Io sono fiero di dichiararmi fermo ne' miei principi antiquati, e tenerne alta la relativa bandiera nell'esercizio del mio ministero senza venire a meno dei miei doveri di onesto Cittadino. Qualunque sarà la sventura che mi si vorrà caricare, io piegarò il dorso con rassegnazione, e la fronte al volere di Dio, lieto di avere la coscienza illesa dai maneggi contro la legge divina ed umana.

Io vado persuaso che il Municipio di Lagosanto quantunque inebriato da quel cotale che per ipocrisia non si leva il cappello al passaggio di nostro Signore Gesù Cristo, non si lascierà vincere da ostinazione, col volere l' abolizione della Congrua Parrocchiale, avendo radicato nel cuore i principî di religione e di giustizia; anzi sento una interna convinzione, che invece mi sarà portato il soldo all' annua somma da vivere onestamente, cioè alla meta superiore dalla mia aspettativa. E che mai vale l' insinuazione dell'uomo? *Spiritus ubi vult spirat.* Anche Cassaam era disposto a maledire; e poi? Oh l' uomo insade facilmente di sua potenza! Ho finito il povero mio lavoro. Non ho inteso di offendere chichessia; che se in caso fossi precipitato in questo abisso, confesso primamente, che tale non fu la mia intenzione, ed in secondo luogo ritrattando l'offesa qualunque, ne invoco benigno il perdono.

Finalmente, riconoscendomi nella scienza del diritto quale inesperto Nocchiero, dichiaro di aver varcato quest'oceano temerariamente, e mi è di grande ventura d' avere condotto sconnesso in porto il mio legno. Infrattanto invoco benigno compatimento da-

gli esperti Giureconsulti, attendendo rassegnato, in caso, una scientifica critica.

Prima di deporre la penna voglio aggiunger qualche altra cosa che la carità mi suggerisce.

Questo Paese di Lagosanto da qualche tempo è un teatro di guerra, di discordie, in una parola, di partiti. Perchè mai un tempo sì concorde nella fratellanza, nella pace è passato in poi ai dissidii, agli odii, e quindi alle conseguenze della rovina di famiglie? Perchè alla giustizia si è surrogata l'ingiustizia. Non altrimenti può derivare la causa del cambiamento di questo Paese. Oh la guerra che mi fa il Comune in questi tempi sarebbe poco meravigliosa se non l'avesse fatta ad altri miei antecessori sotto il Governo Pontificio! La guerra partiva anche allora dal principio d'ingiustizia, sotto la quale, per quanto si dice, dovettero pur soccombere gli stessi miei antecessori. Se così è abituato il Comune all'arma dell'ingiustizia, crede forse colla medesima di debellare anche me stesso. Io dissi già di avere buona opinione di tutti li miei Parrocchiani, e mi confermo in tale opinione; ma in caso m'ingannassi, credomi in dovere di metterli sotto gli occhi alcune riflessioni di sommi uomini.

La pietà è ottima virtù, ma al di sopra di essa vi è la giustizia. È S. Gregorio che tanto dice: *Iustitia præponenda est pietati* 19.

Che l'ingiustizia sia un gran male, lo potiamo imparare da Aristotile, il quale la rappresenta in un'albero venefico, li cui rami sono la rovina delle città, e paesi, la violazione delle leggi, il sacrificio della buona fede e dell'innocenza, la corruzione dei costumi, la calunnia, la maldicenza, e la perfidia. Lo impariamo da Socrate che sostiene essere l'ingiustizia il maggiore dei delitti, e le persone che la commet-

tono sono prese di mira dalla vendetta celeste, la quale quanto più tarda, tanto più è terribile.

Rousseau dice che: *chi tace vedendo un' ingiustizia, la commette egli pure* — Boiste afferma che: *un'ingiustizia fatta ad un solo è una minaccia fatta a tutti.*

La giustizia, dice Giustiniano, è la perpetua e costante volontà di dare a ciascuno ciò che è di diritto — E lo stesso Cicerone asserisce: *Che siamo nati per la giustizia: nè il diritto venne costituito per opinione, ma per natura.*

Sono pochi questi riflessi che vestano la natura di sentenze, ma sono concludenti a mettervi, o carissimi Parrocchiani, nella via della pace. Studiateli, e se non li intendete, fateveli spiegare da chi è capace d'intenderli, ed incapace d'ingannarvi. Tenetevi lontani i consigli dei facinorosi, gli uomini che vi possono istillare nel cuore le loro iniquità, come dice S. Paolo: *Quæ enim partecipatio justitia cum iniquitate? Ant quæ societas luci ad tenebras?* Epist. 2 ad Corint. cap. 6. Oh lasciate che ve lo dica, se vi è paese che abbia bisogno di camminare circospetto, è Lagosanto, costituito quasi di una sola classe nella scienza giuridica-amministrativa, affatto insciente, e quindi avreste bisogno di un Segretario Comunale integerrimo di costumi, e di scienza all' opportunità delle leggi presenti amministrative, senza pronunziarmi su questo che avete ora, per l' astrusità e complicazione di leggi che si avvicendano, per così dire, di giorno in giorno.

Un buon Segretario, e lo dirà chiunque abbia conoscenza del Paese, è l' anima del Comune, e basta. Io non ho scritto la presente apologia pér mio privato interesse, ma per quello della Chiesa, di cui ora temporaneamente sono interessato per tramandare

ai miei successori i diritti Parrocchiali, nè per spirito di parte, amor proprio, o capriccio, ma per mettere in campo elementi di conciliazione tra la Chiesa ed il Comune, tra l' amministratore di quella, e gli amministratori di questa, a dir breve, tra la stola e la toga. Oh sarei ben fortunato di ottenerne il felicissimo intento. Frattanto, non mancarò nelle debolissime mie orazioni d' invocarlo da Dio in un colle benedizioni sopra tutte le famiglie del Paese, sopra i campi e valli. Amen.

LUIGI ARCIPRETE CARLI

INDICE

Lettera di dedica . . . . . *pag* 3
Preambolo . . . . . » 5
§ I. *Reddito del Beneficio Parrocchiale di Lagosanto* . . . . . » 7
§ II. *Elezione di Consiglieri nel giorno 28 Luglio* 1872 . . . . . » 9
§ III. *La decima secondo il diritto pubblico Romano* . . . . . » 13
§ IV. *La decima secondo il diritto Canonico* » 16
§ V. *Origine del diritto della decima* . . » 21
§ VI. *A chi sia devoluto il diritto della decima* » 26
§ VII. *Chi sia obbligato a pagare la decima* » 31
§ VIII. *Di quali cose, in qual modo, tempo si paga* . . . . . » 36
§ IX. *Come si acquista il diritto della decima* » 41
§ X. *Chi può esonerarla, e darne il giudizio relativo* . . . . . » 46
§ XI. *Della Primizia* . . . . . » 50

Tip. Sabbadini